



COMUNE DI GIBA
Provincia del Sulcis Iglesiente

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 22 DEL 27/10/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE SOSTE E DELLA VIABILITÀ DAL 30 OTTOBRE AL 02 NOVEMBRE 2026, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ANIMEDDAS PARTY.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta presentata dall'Associazione Turistica Pro Loco Giba, in persona del Presidente in carica, relativa alla manifestazione che si svolgerà nella data del 31.10.2026;

CONSIDERATO che la manifestazione si svolgerà nella Piazza E. D'Arborea e interesserà anche le vie adiacenti;

CONSIDERATO che nei giorni precedenti all'evento si renderà necessario procedere all'allestimento del palco nella Via Emilio Lussu e alla postazione per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande, nella bretella tra l'edificio della A.S.L. e gli immobili di proprietà dell'A.R.E.A.;

RITENUTO necessario regolare la circolazione stradale nella zona interessata dalla manifestazione al fine di consentirne il normale svolgimento;

RITENUTO di istituire i divieti per l'intera durata delle attività e fino al totale sgombero delle aree interessate;

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18/6/1931, n. 773 e s.m.i. approvazione del T.U. delle leggi di P.S.;

VISTA la nuova disciplina dettata dal Ministero dell'interno con propria nota n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018, che sostituisce la cosiddetta circolare Gabrielli del 2017;

VISTA la Circolare della Prefettura di Cagliari Prot. n. 75519 del 01.08.2018;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285, recante norme sulla circolazione stradale;

VISTO il Regolamento di Esecuzione al codice della strada, approvato con D.P.R. 16.09.1992 n° 495;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto sindacale n. 4 del 27.01.2026, di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 50 c. 10 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, all'Ing. Portas Maurizio;

ORDINA

1. l'istituzione della segnaletica temporanea di **divieto di transito** a tutti i veicoli nei giorni:
 - **dal giorno 30 Ottobre al giorno 2 Novembre 2026 (compreso)**, per 24 ore:
 - nella bretella tra l'edificio della A.S.L. e gli immobili di proprietà dell'A.R.E.A.;
 - nella Via Emilio Lussu, nel tratto che va dagli immobili di proprietà dell'A.R.E.A. fino alla Fonte dell'Acqua;

E comunque fino alla completa liberazione delle carreggiate dagli ingombri;

 - **il giorno 31 Ottobre 2026** dalle ore 18.00 fino al termine della manifestazione nel tratto della Via Eleonora d'Arborea compreso tra l'intersezione tra la vecchia strada ferrata e la sopra indicata bretella;
2. l'istituzione della segnaletica temporanea di **divieto di sosta**:
 - **il 31 Ottobre 2026** dalle ore 18.00 fino al termine della manifestazione nel tratto della via Eleonora d'Arborea compreso tra l'intersezione tra la vecchia strada ferrata e la sopra indicata bretella;



COMUNE DI GIBA
Provincia del Sulcis Iglesiente

che è fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza per l'erogazione dei servizi principali.

DEMANDA

Agli agenti della Forza Pubblica la vigilanza sull'esecuzione di quanto disposto col presente atto;

Al servizio tecnico comunale di apporre tutta la segnaletica necessaria a rendere operativa la presente ordinanza;

AVVERTE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto oppure il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione; in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, D.lgs. 285/92, sempre nel termine di gg. 60 può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, al Ministro dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento al C.D.S., D.P.R. 495/92.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a norma delle vigenti disposizioni di legge:

- fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso di reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici o venditori su area pubblica, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio, la pubblicazione sul sito internet del Comune di Giba, di dare copia della presente ordinanza:

- alla Stazione Carabinieri di Giba;
- alla Prefettura di Cagliari;
- all'Ufficio Polizia Locale di Giba;
- all'Ufficio Tecnico del Comune di Giba;
- al Presidente dell'Associazione Turistica Pro loco Giba.



COMUNE DI GIBA
Provincia del Sulcis Iglesiente

Il Responsabile del Servizio
Maurizio Portas / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.